



COMUNICATO N. 190/DIV – 3 FEBBRAIO 2022

190/447

CAMPIONATO SERIE C 2021 – 2022

GARE DEL 2 FEBBRAIO 2022

Si riportano i risultati delle gare di recupero disputate il 2 Febbraio 2022

2^a Giornata Ritorno

GIRONE B

CESENA	LUCCHESI	1-1
FERMANA	GUBBIO	1-1
GROSSETO	PISTOIESE	6-1
IMOLESE	VITERBESE	0-3
OLBIA	ANCONA MATELICA	1-2
PESCARA	CARRARESE	1-1
PONTEREDERA	VIS PESARO	1-1
REGGIANA	MODENA	0-0
SIENA	TERAMO	2-1
VIRTUS ENTELLA	AQUILA MONTEVARCHI	5-1

GIRONE C

AVELLINO	JUVE STABIA (*)	
CATANZARO	PICERNO	2-0
FIDELIS ANDRIA	CATANIA	1-1
MONOPOLI	TURRIS	2-1
MONTEROSI TUSCIA	BARI	0-1
PAGANESE	LATINA	1-2
PALERMO	ACR MESSINA	2-2
POTENZA	FOGGIA (*)	
TARANTO	CAMPOBASSO	1-1
VIBONESE	VIRTUS FRANCAVILLA	1-2

(*) post. 3 Febbraio 2022

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 3 Febbraio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 2 FEBBRAIO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1000

TARANTO

1) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al termine dell'incontro, al momento del rientro della squadra del Campobasso nel tunnel spogliatoi, all'interno del campo di gioco dal settore della Curva Nord, una bottiglietta di acqua piena e con tappo e un accendino, senza colpire alcuno;

2) per avere i suoi sostenitori intonato cori oltraggiosi:

a- Al 25°minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti delle Forze dell'ordine;

b- Al 17°minuto del secondo tempo un coro offensivo nei confronti di Istituzioni Calcistiche.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500

MESSINA perché due persone riferibili alla Società, non inseriti in distinta di gara, a fine gara facevano accesso all'interno del recinto di gioco per festeggiare i calciatori del MESSINA e dopo entravano e sostavano nell'area spogliatoi.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 200

MONOPOLI per avere alcuni suoi sostenitori, presenti nella tribuna retrostante le panchine, pronunciato frasi oltraggiose, dal 25°minuto del secondo tempo e sino al termine della gara, nei confronti di un tesserato della squadra avversaria.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e il numero esiguo di sostenitori autori della condotta (r.c.c.).

€ 100

MODENA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara, danneggiato le scale di accesso al settore ospite con l'accensione di alcuni fumogeni, come da documentazione fotografica.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.c.c., obbligo risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO IL 21 FEBBRAIO 2022**

MONTERVINO FRANCESCO (TARANTO)

per avere, al 16°minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un calciatore avversario, in quanto dopo la segnatura della rete della società avversaria, a gioco fermo entrava sul terreno di gioco cercando di raggiungere un calciatore avversario e pronunciando al suo indirizzo una frase offensiva.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE **A TUTTO L' 11 FEBBRAIO 2022 E € 500 DI AMMENDA**

CONDO' LUIGI (VIBONESE)

per avere, al 43°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto protestava nei confronti di una sua decisione in modo veemente.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

DIRIGENTI NON ESPULSI

AMMENDA € 300

SCIOTTO PIETRO (ACR MESSINA)

per avere fatto accesso all'interno del recinto di gioco per festeggiare i suoi calciatori e subito dopo fatto accesso all'aerea spogliatoi dal tunnel che conduce al terreno di gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. proc. fed., r.c.c.).

ALLENATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TAURINO ROBERTO (VIRTUS FRANCAVILLA)

per avere pronunciato, al 62°minuto circa, un'espressione blasfema mentre si trovava nell'area tecnica.

Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (1 INFR)

BALDINI LEONARDO (LUCCHESI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

BLONDETT EDOARDO

(FERMANA)

per avere, al 49°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, durante un calcio d'angolo, colpiva con un pugno di forte intensità un calciatore avversario all'altezza dello zigomo, provocandone la sostituzione per le conseguenze dell'infortunio.

Misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S, valutata la gravità della condotta e le conseguenze provocate all'avversario.

LA ROSA LUCA

(OLBIA)

per avere, al 34°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, nella contesa del pallone, entrava in scivolata e con i tacchetti esposti lo colpiva sulla zona della caviglia con vigoria sproporzionata.

Misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S, considerate le modalità particolarmente pericolose della condotta e le conseguenze provocate in danno dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

GERARDI FEDERICO

(PICERNO)

GERLI FABIO

(MODENA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

VOLPE MICHELE

(VIBONESE)

per avere pronunciato, durante il rientro negli spogliatoi all'intervallo, in un unico contesto, due espressioni blasfeme.

Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ENERGE ANTONIO

(CARRARESE)

MAGNAGHI SIMONE

(PONTEDERA)

URBINATI GIANLUCA

(FERMANA)

PIERNO ROBERTO

(VIRTUS FRANCAVILLA)

TOSCANO MARCO

(VIRTUS FRANCAVILLA)

PICCOLI GIANLUCA

(GROSSETO)

DI NOIA GIOVANNI

(GUBBIO)

RINALDI MICHELE

(IMOLESE)

BALDAN MARCO

(LUCCHESI)

BELLICH MARCO

(LUCCHESI)

LANCINI EDOARDO

(PALERMO)

BELLOCQ FRANCO

(TARANTO)

CIVILLERI MARCO

(TARANTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)

GASPERI MATTEO

(ANCONA MATELICA)

SBARDELLA LUCA

(CAMPOBASSO)

MICELI MIRKO

(VIRTUS FRANCAVILLA)

VANO MICHELE

(PISTOIESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CATALDI RICCARDO

(CATANIA)

RUSSOTTO ANDREA

(CATANIA)

MAGRI KEVIN

(CAMPOBASSO)

VEROLI DAVIDE

(PESCARA)

SPEROTTO NICOLO'

(FERMANA)

IDDA RICCARDO

(VIRTUS FRANCAVILLA)

LIA DAMIANO BIAGIO

(IMOLESE)

BRANDI NUNZIO

(LUCCHESI)

LEWANDOWSKI MICHAL

(ACR MESSINA)

LUCIANI ALESSIO

(REGGIANA)

ZAMPARO LUCA

(REGGIANA)

FERRINI MANUEL

(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (XI INFR)

PREZIOSO MARIO FRANCESCO

(VIRTUS FRANCAVILLA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CIGARINI LUCA

(REGGIANA)

MARSILI MASSIMILIANO

(TARANTO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

ROTA ARENSI

(CARRARESE)

MARTINELLI LUCA

(CATANZARO)

ILLANES MINUCCI JULIAN

(PESCARA)

POMPETTI MARCO

(PESCARA)

GAVAZZI FABIO

(VIS PESARO)

MARTINELLI RICCARDO

(VITERBESE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

MBAYE MAODO MALICK

(FERMANA)

SARZI PUTTINI DANIELE

(LATINA)

FAZZI NICOLO'

(ACR MESSINA)

PARLATI SAMUELE

(MONTEROSI TUSCIA)

TERZI CLAUDIO

(SIENA)

AMMONIZIONE (III INFR)

AVELLA MICHELE

(ANCONA MATELICA)

FAGGIOLI ALESSANDRO

(ANCONA MATELICA)

MORO LUCA

(CATANIA)

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO

(CAMPOBASSO)

MARCHI ETTORE

(FERMANA)

ERCOLANO EMANUEL

(LATINA)

BIZZOTTO NICOLA	(MONOPOLI)
MORRONE BIAGIO	(MONOPOLI)
RENAULT CHRISTOPHE PHIL	(OLBIA)
ROSAFIO MARCO	(REGGIANA)
DUMBRAVANU DANIEL	(SIENA)
ROSSO SIMONE	(TERAMO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GRASSINI DAVIDE	(CARRARESE)
NARDI MICHELE	(CESENA)
PERRETTA GABRIELE	(PONTEDERA)
PACE FEDERICO	(CAMPOBASSO)
ROSSI ALESSANDRO	(MONOPOLI)
TARTAGLIA ANGELO	(MONTEROSI TUSCIA)
FARCAS RICARDO FLORIN	(SIENA)
PALOSCHI ALBERTO	(SIENA)
GHISLANDI DAVIDE ANGELO	(TURRIS)
SUAGHER EMANUELE	(VIBONESE)
BIANCHIMANO ANDREA	(VITERBESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

CHIESA DENIS	(AQUILA MONTEVARCHI)
SETOLA CARMINE	(PICERNO)
ANTENUCCI MIRCO	(BARI)
POLVERINO EMANUELE	(BARI)
CINELLI ANTONIO	(CATANZARO)
FRIESER DOMINIK	(CESENA)
REGOLI GIANMARCO	(PONTEDERA)
GIUNTA FRANCESCO	(CAMPOBASSO)
VANZAN NICOLA	(CAMPOBASSO)
PANNITTERI ORAZIO	(FERMANA)
MONTERISI ILARIO	(FIDELIS ANDRIA)
URSO FRANCESCO	(FIDELIS ANDRIA)
LISBOA DA SILVA GONCALVES TIAGO	(ACR MESSINA)
STATELLA GIUSEPPE	(ACR MESSINA)
EKUBAN JOSEPH ANSAH	(MONTEROSI TUSCIA)
CRIVELLO ROBERTO	(PALERMO)
PORTANOVA DENIS	(PISTOIESE)
SECULIN ANDREA	(PISTOIESE)
SANTARPIA ANTONIO	(TARANTO)
BORRA DANIELE	(VIRTUS ENTELLA)
MOROSINI LEONARDO	(VIRTUS ENTELLA)
SADIKI KOSOVAR	(VIRTUS ENTELLA)

ERRATA CORRIGE:

Con riferimento al C.U. n. 175/DIV del 27.01.2022 alla voce calciatori non espulsi AMMONIZIONE (VIII INFR) è stato erroneamente inserito il nominativo del calciatore LOPEZ GASCO WALTER ALBERTO (TRIESTINA) anziché essere inserito in AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR).

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Pubblicato in Firenze il 3 Febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli